



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLLO AMBIENTE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 127 DEL 29/12/2020**

OGGETTO: ADOZIONE MISURE TEMPORANEE DIRETTE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA, DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. PROROGA PERIODO DI ATTUAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

PREMESSO che la Regione Veneto ha approvato:

- con deliberazione di giunta n. 836 del 6 giugno 2017 il “nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente. L’accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la deliberazione di giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ);
- con deliberazione di giunta n. 1355 del 16 settembre 2020, pubblicata nel BUR n. 145 del 29/09/2020, la rimodulazione dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di Programma;

RILEVATO che:

- in occasione della seduta del 9 luglio 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), è stato comunicato che tra le Regioni del bacino padano era in corso un confronto finalizzato a valutare il differimento di quanto previsto dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria riguardo al blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel sia in considerazione della difficile situazione economica della popolazione sia a causa delle misure di distanziamento fisico connesse alla emergenza sanitaria da Covid-19 che prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici;
- in occasione della seduta del 11 agosto 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), è stata confermata la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia di posticipare il blocco dei veicoli euro 4, previsto per il 1° ottobre 2020, al 1° gennaio 2021.

DATO ATTO delle risultanze del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 25 settembre 2020, giusto verbale acquisito agli atti con prot. com.le n. 61485 del 01/10/2020, durante il quale è stato confermato l’intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione di misure di limitazione nell’ambito metropolitano, confermando che anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti, tra cui il comune di Jesolo, si applicano le misure relative agli impianti termici ed abbruciamenti previste per il livello di nessuna allerta – verde, con esclusione in via di principio delle misure relative al blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel;

DATO ATTO che il termine di applicazione delle suddette misure temporanee e omogenee di nessuna allerta – livello verde era stato stabilito, in accordo con il Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia, al 31 dicembre 2020, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza riguardanti un ulteriore differimento dell'entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 244 del 13/10/2020 con la quale l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione del Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia, ha confermato l'adesione al pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10;

DATO ATTO che con deliberazione di giunta comunale n. 326 del 22/12/2020 l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prorogare al 31/03/2021 il succitato provvedimento che non risultava comprensivo delle misure di limitazione della circolazione dei mezzi euro 4 diesel, rappresentandosi pertanto svincolato da ulteriori comunicazioni da parte del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 110 del 16/10/2020 di adozione alle misure temporanee e omogenee di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore a biomassa per la climatizzazione invernale, oltre che di divieto di combustione all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006, previste per il livello di nessuna allerta - verde, in vigore sull'intero territorio comunale fino al 31/12/2020;

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di giunta comunale n. 326 del 22/12/2020;
- la propria ordinanza n. 110 del 16/10/2020;

tutto ciò premesso,

DISPONE

nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/03/2021:

1. **la riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi: stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
2. **la limitazione della temperatura misurata** (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
 - 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013).

E' FATTO DIVIETO

nel periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/03/2021:

1. **di effettuare combustioni all'aperto** di piccoli cumuli di residui vegetali (previste ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

RICORDA

che è fatto divieto, a decorrere dal 01/01/2020, di utilizzare generatori di classe inferiore a 3 stelle ed installare generatori di classe inferiore alle 4 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori di calore a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 (Allegato X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico per limitare le dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- i gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 marzo 2021 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - AULSS competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia;
 - Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di tre pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.